



Regione Puglia
Azienda sanitaria Locale di Taranto



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ATTIVITÀ DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE
DELL'AZIENDA SANITARIA DI TARANTO**

Articolo 1

(Finalità ed oggetto)

L'Azienda Sanitaria Locale di Taranto compatibilmente con la concreta, realtà organizzativa aziendale, sulla base della normativa vigente in materia e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, si impegna, con il presente regolamento, ad ammettere presso le proprie strutture le organizzazioni di volontariato, riconoscendo e favorendo la loro attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare e non sostitutivo del compito di garantire la promozione e la tutela della salute dei cittadini.

Articolo 2

(Attività di volontariato)

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo deve garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti ed assicurare la qualità delle attività volontarie in conformità alle finalità dell'organizzazione di volontariato di appartenenza.

Articolo 3

(Organizzazioni di volontariato) .

E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite ,dei propri aderenti.

Articolo 4

(Attività di volontariato nelle strutture della ASL)

Le organizzazioni, oltre alla loro autonoma attività, possono richiedere di essere ammesse a svolgere le attività di volontariato all 'interno delle strutture dell' Azienda Sanitaria Locale di Taranto, a tale scopo dovranno:

- a) Essere costituite ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.266 dell'11 agosto 1991 (Legge quadro sul volontario).
- b) Essere iscritte nel “**Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato**” presso la Regione Puglia di cui alla Legge Regionale 16 marzo 1994, n.11 e successive modificazioni ed integrazioni.

- c) Attenersi al rispetto delle modalità di svolgimento delle attività come previste ed individuate al successivo articolo 5).
- d) Presentare un progetto di attività coerente con la natura del servizio della Struttura Aziendale presso cui si chiede di impegnarsi. Il progetto, tra l'altro, deve indicare i tempi di attività, gli operatori impegnati e le loro credenziali.
- e) Stipulare con l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto apposita convenzione di cui all'articolo 6) del presente regolamento.

Articolo 5

(Modalità di svolgimento delle attività volontarie nelle strutture della ASL)

::

Le attività devono essere svolte dal volontario in conformità alle finalità dell'organizzazione di volontariato contenute nello Statuto e nell'atto costitutivo presentati all'atto della domanda di iscrizione nel Registro regionale richiamato all'articolo precedente e nel rispetto della convenzione di cui all'articolo 6) .

- :: Le attività rese dalle organizzazioni di volontariato devono essere caratterizzate da una continuità operativa e non possono essere rese attività estemporanee. Laddove la natura delle attività ponga in essere situazioni centrate sul rapporto umano, la rotazione degli operatori deve essere subordinata a privilegiare tale rapporto .

- : . Il volontario dovrà svolgere esclusivamente attività di supporto di carattere non sanitario ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti.

- Il volontario deve operare esclusivamente nell'ambito del settore di intervento per il quale l'organizzazione di volontariato ha ottenuto l'iscrizione. In particolare il singolo volontario deve svolgere esclusivamente le attività affidategli. L'organizzazione di volontariato risponde dei singoli operatori.
- :- Il volontario deve essere immediatamente riconoscibile rispetto al resto del personale operante nella struttura presso la quale presta la propria attività, deve esibire apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dalla organizzazione di appartenenza, che contenga la denominazione dell'organizzazione e la dicitura "Volontario", il numero identificativo e fotografia .
- • : . Il volontario deve attenersi a norme di comportamento socialmente condivise, garantire il rispetto e la dignità di tutti i soggetti con cui viene in contatto. L'organizzazione si impegna a promuovere attività di formazione, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, sulle predette regole comportamentali e vigilare sul rispetto delle stesse.

- Sarà cura del volontario utilizzare un abbigliamento funzionale alle attività in espletate nel luogo di cura. E' fatto divieto utilizzare divise non concordate con la Struttura di destinazione, nel caso in cui le attività svolte dal volontario dovessero richiedere l'utilizzo di indumenti specifici.
- ∴ I volontari dovranno rispettare le disposizioni vigenti presso la Struttura di destinazione .
- •: .. la presenza di volontari presso la Struttura verrà accertata mediante un "registro presenze" sul quale i volontari dovranno indicare, di volta in volta, la data, il cognome e nome, l'ora di entrata e uscita ed apporre la propria firma.

Articolo 6

(Requisiti e criteri di priorità)

1. I requisiti che danno titolo a priorità ai fini della scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 6 del presente regolamento sono i seguenti:

- a) Coerenza del progetto presentato con gli obiettivi che si pone l'ASL e garanzia di competenza, esperienza e qualità dell'attività svolta dagli operatori volontari impegnati nello stesso progetto; .
- b) Disponibilità da parte dell'organizzazione di strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione;

2. Alle organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti di cui al comma 1), sono attribuiti titoli di priorità secondo i seguenti criteri:

- a. Attivazione di sistemi di formazione - e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
- b. Collocazione della sede dell'organizzazione nel territorio di competenza della Struttura Aziendale presso cui si chiede di svolgere l'attività;
- c. Qualità delle attività previste, comprovata da esperienze precedenti;
- d. Quantità delle attività previste.

3. L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.

Articolo 7

(Modalità di attivazione del rapporto convenzionale)

Le organizzazioni di volontariato interessate a prestare l'attività di cui al precedente articolo 4) del presente regolamento dovranno presentare preventiva richiesta all'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, purché iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'art. 3 della Legge Regionale 16

marzo 1994, n. 11 e sue modificazioni ed integrazioni. La richiesta deve contenere elementi sufficienti a delineare il progetto per cui si vuole svolgere l'attività, ai sensi della lettera d) del precedente articolo 4), oltre all'impegno per il rispetto del contenuto del precedente articolo 5) e la richiesta di stipula della relativa convenzione secondo schema tipo predisposto dall'ASL di Taranto;

Ai fini della scelta delle organizzazioni per la stipula delle convenzioni l'ASL di Taranto tiene conto dei requisiti e dei criteri di priorità di cui al precedente articolo 6), anche in relazione ai vari settori d'intervento. Laddove non sia diversamente stabilito da specifiche normative, accordi e/o protocolli d'intesa stipulati a livello regionale, le convenzioni hanno durata minima di un anno e massimo di tre anni, non sono tacitamente rinnovabili e si procede ad eventuale rinnovo su espressa richiesta dell'organizzazione di volontariato presentata almeno quattro mesi prima della scadenza della convenzione, previa verifica positiva dell'attività svolta dalla organizzazione, su relazione del dirigente della Struttura presso cui l'attività di volontariato è stata svolta.

Il rapporto convenzionale viene attivato secondo la seguente procedura:

- Il Rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato formalizza la richiesta di cui al 1° comma del presente articolo;
- La Struttura Complessa "Servizio Socio Sanitario" ricevuta la documentazione dalla Direzione Generale Aziendale avvia l'istruttoria ed il seguente iter amministrativo:
 - ❖ Acquisisce il parere del Direttore della Struttura di destinazione dell'attività di volontariato ed anche il parere del Servizio Prevenzione e Protezione, quando particolari situazioni lo richiedano;
 - ❖ , Verifica la documentazione ricevuta, nonché l'iscrizione al Registro regionale dell'organizzazione richiedente;
 - ❖ ' Valuta la coerenza del progetto presentato con la complessiva programmazione degli obiettivi aziendali e con quelli del servizio in cui si svolgerà l'attività di volontariato. Dette valutazioni sono effettuate d'intesa con la Direzione Sanitaria Aziendale e con la direzione della struttura interessata;
 - ❖ Valuta la coerenza delle dichiarazioni dell'associazione in riferimento ai contenuti del precedente articolo 5);
 - ❖ Valuta il progetto presentato nei suoi diversi aspetti.

Tale istruttoria deve concludersi entro il termine di 90 gg. Previa nomina di un responsabile del

Procedimento. In caso detta istruttoria non si conclude con il diniego motivato dell'attività di volontariato nelle strutture aziendali da parte del Direttore Generale, la Struttura Complessa del Servizio Socio Sanitario prosegue secondo il seguente iter:

- ❖ Predisporre la bozza di convenzione in base allo schema tipo aziendale;

- ❖ Acquisisce' la condivisione della bozza di convenzione da parte dell'organizzazione di volontariato;
- ❖ Predispone e propone alla Direzione Generale dell' Azienda ASL 1 l'atto deliberativo di approvazione della bozza di convenzione;
- ❖ Adottato l'atto deliberativo, provvede a predisporre quanto necessario per la sottoscrizione della convenzione, sottoponendola prima alla organizzazione di volontariato e successivamente al Direttore Generale dell' Azienda;
- ❖ Provvede all'annotazione nel repertorio aziendale per le associazioni di volontariato, appositamente istituito e alla conservazione della convenzione stipulata;
- ❖ Trasmette copia della convenzione non ché del relativo atto deliberativo di approvazione ai seguenti destinatari:
 - Direzione delle Struttura destinataria dell'attività di volontariato;
 - Organizzazione di volontariato;
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - Servizio Prevenzione e Protezione (eventualmente);

E' fatto divieto a tutti i Dirigenti dell'Azienda di concedere autorizzazioni/nulla-osta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate dal presente regolamento.

L'Azienda Sanitaria Locale di Taranto assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 april e 2008 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), provvedendo in particolare:

- valutazione dei rischi attinenti alle attività svolte in Azienda dai volontari;
- All'informazione ed alla formazione in relazione ai rischi evidenziati;
- All 'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;

L'Azienda Sanitaria Locale di Taranto e le organizzazioni di volontariato garantiscono reciprocamente l 'osservanza di quanto sancito dal Decreto Legislativo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

I volontari sono individuati, relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili, quali incaricati nelle strutture destinarie all'attività di volontariato e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente "incaricato" .

Articolo 8

(Copertura assicurativa)

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, per la responsabilità civile verso terzi il cui costo sarà rimborsato dall'Azienda sanitaria Locale di Taranto in conformità al comma 3 dell'articolo 7 della Legge 2.66/91. Inoltre le organizzazioni di volontariato provvedono ad assicurare i volontari per danni in infortunio correlati allo svolgimento dell'attività stessa.

Articolo 9

(Norme di tutela per volontario)

Le attività tipiche del volontario, trattandosi delle sole attività di supporto morale e sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente, qualora non riservate da norme di legge al personale con una particolare qualificazione, non sono soggette ad alcuna delle disposizioni previste in materia dalla normativa occupazionale; .

Anche l'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici va ritenuta di tipo generico e paragonabile alle esposizioni a cui va soggetto il pubblico che a vario titolo accede nella struttura sanitaria. Pur nella considerazione di quanto sopra, si prevedono le seguenti azioni di tutela per il volontario:

a) L'organizzazione di volontariato, su richiesta del Di rettore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, dovrà dimostrare, per il tramite del rappresentante legale, che i volontari sono stati sottoposti a formazione, qualificazione ed aggiornamento.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di organizzare, direttamente o tramite il Centro Servizi Volontariato di Taranto, corsi di qualificazione rivolti alle organizzazioni di volontariato. La frequenza ai detti corsi costituirà titolo preferenziale per l'accesso alle convenzioni con l'ASL di Taranto.

b) E' fatto in ogni caso. divieto al volontario di:

- Accedere per qualsiasi motivo nelle aree segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "Zona controllata" e/o "Zona Sorvegliata" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti e in qualsiasi altra zona con limitazione di accesso;

- Assistere in qualsiasi forma il paziente sottoposto ad indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Dovrà essere cura del caposala, o persona delegata, informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornirle le adeguate indicazioni.

Articolo 10

(Verifica e controllo delle attività)

L'Azienda ASL, mediante i Direttori della Struttura in cui è prestata l'attività del volontario, potrà accertare, concordando tempi e modalità con il rappresentante legale dell'organizzazione di

volontariato (o un suo delegato) il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione stipulata, al fine di verificarne i risultati.

Articolo 11

(Rapporti con il Centro Servizi Volontariato)

La ASL Taranto svilupperà apposite intese con il Centro Servizi Volontariato (CSV)

finalizzate a:

- Favorire processi di innovazione nella collaborazione ASL/OdV, prevedendo anche appositi progetti, al fine di rendere più coerente e rispondente l'azione del volontariato in funzione dei nuovi bisogni legati soprattutto alla non autosufficienza;
- Sviluppare azioni di formazione mirate alle OdV in ragione della natura omogenea dell'attività ma anche delle peculiarità progettuali delle associazioni;
- Creare e sostenere forme di collaborazione tra le OdV;
- Valorizzare le piccole OdV;
- Promuovere una cultura dell'autovalutazione testando strumenti validati e condivisi di monitoraggio e valutazione delle attività di volontariato

Le eventuali intese con il CSV in merito a progetti rispondenti agli obiettivi sopra espressi saranno oggetto di apposita informativa al Comitato Consultivo Misto.

Articolo 12

(Obblighi del volontari ed eventuali sanzioni)

Ogni volontario è tenuto:

- Al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- Ad osservare un comportamento conforme al principio che ispirino la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- Ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle attività svolte ed improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
- Ad attenersi agli eventuali accordi progettuali intervenuti con i Responsabili delle Unità Operative e/o Direzione della Struttura, per quanto di rispettiva competenza ed operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale aziendale e con i destinatari del servizio;

- Ad intrattenere con il personale sanitario in servizio presso 'Unità Operativa di destinazione un efficace flusso di in supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
- Ad accettare incondizionatamente le regole organizzative dell'Azienda;
- Apporre la firma di presenza nell'apposito registro;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni dell'Azienda;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze acquisiti durante la frequenza;
- Tenere un comportamento corretto verso il personale e i beni dell'Azienda;
- Indossare in maniera visibile il tesserino di riconoscimento.

Articolo 13

(Sospensione del volontario)

Nel caso in cui un volontario non rispetti gli obblighi contenuti nel presente regolamento, il Responsabile dell'Unità Operativa provvede a contattare il Responsabile dell'Organizzazione per concordare l'eventuale allontanamento del volontario, dandone comunicazione alla Direzione della Struttura. Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tali da determinare la sospensione del volontario, il Direttore Generale invierà formale lettera al Presidente dell'Organizzazione ed il volontario non potrà più avere accesso alle Strutture aziendali in qualità di volontario, salvo la eventuale successiva revoca della sospensione da parte del Direttore Generale.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione del provvedimento di recepimento. Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate dall'Azienda Sanitaria Locale di Taranto in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 15

(Disposizione finale)

Ogni rapporto in essere, a qualsiasi titolo tra ASL Taranto e associazioni di volontariato cessa con l'approvazione del presente regolamento.



Regione Puglia
Azienda sanitaria Locale di Taranto

È garantita la prosecuzione dei progetti in essere che avessero una validità pluriennale, qualora regolamentati da apposita convenzione tra Odv e ASL e il cui termine non sia scaduto. L'instaurarsi di nuovi rapporti è soggetta alle norme del presente regolamento.

Articolo 16

(Norma di rinvio)

Il presente Regolamento è integrato dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di volontariato e da quella generale applicabile alle attività nello stesso previste.